

COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI
DI CONCESSIONE, DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI, AD ENTI, ASSOCIAZIONI O AD ALTRI ORGANISMI PRIVATI
IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I**

Approvato con delibera di
COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 12 del 08-07-2008

ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ad Enti, associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 legge n. 241/1990.¹

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - a) Cultura –Istruzione
 - b) Sport - Ricreazione- Tempo Libero
 - c) Solidarietà Sociale, anche internazionale, e Pari Opportunità
 - d) Attività Economiche e promozione del territorio.
 - e) Ambiente e Territorio
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici o le associazioni che hanno partecipato a competizioni elettorali con proprie liste.

ART. 3 ISCRIZIONI ALL'ALBO

1. Tutte le associazioni operanti in Bovolone, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritte all'Albo indicando la sezione tematica e presentando la seguente documentazione:

¹ Art. 12 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici [1] [2] [3]

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Note:

1 Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. n\), L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)

2 Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con [D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.](#)

3 Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, per l'anno 2007, vedi , la [circolare 7 novembre 2006, n. 014586.](#)

- a) copia dello Statuto dell'Associazione dal quale risulta che l'Associazione non opera per fini di lucro e che si ispira ai principi democratici dettati dalla Costituzione;
 - b) nominativo del rappresentante legale e cariche sociali in vigore;
 - c) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - d) l'indicazione della sezione dell'Albo in cui l'Associazione intende essere inserita;
 - e) partita I.V.A. – Codice Fiscale;
 - f) eventuali riconoscimenti regionali.
2. L'iscrizione all'Albo avviene, con apposito provvedimento del responsabile del settore interessato.
 3. Il procedimento per l'iscrizione all'Albo consta delle seguenti operazioni:
 - a) istanza di iscrizione documentata dell'Associazione, redatta in carta semplice, su apposito modulo;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) adozione del provvedimento da parte del funzionario responsabile.
 4. Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è stabilito in giorni 90 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le modalità ed i termini di proroga previsti dal regolamento comunale di attuazione della Legge n. 241/1990.
 5. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 30 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
 6. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sulla iscrizione o meno all'albo delle associazioni.
 7. L'iscrizione è valida per un biennio. Ogni Associazione dovrà ripetere l'istanza di iscrizione qualora intenda rimanere iscritta nell'Albo Comunale.

ART. 4 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria del procedimento, a cura del funzionario responsabile dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti, si effettua nei seguenti termini:
 - a) valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'Associazione;
 - b) accertamento d'ufficio dei fatti e delle circostanze dichiarati nella domanda;
 - c) comunicazione dei motivi in base ai quali il responsabile ritiene di dover emanare una determinazione negativa sulla richiesta di iscrizione, assegnando 30 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per esprimere eventuali osservazioni;
 - d) adozione da parte del funzionario responsabile della determinazione di approvazione dell'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte;
 - e) comunicazione agli interessati dell'esito del procedimento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco.

ART. 5
IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro il 30 settembre di ogni anno:

- l'esistenza dell'Associazione e la sua operatività;
- eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

ART. 6
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 7
FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:
 - a) la riduzione ed il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'uguaglianza di trattamento;
 - c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
 - d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.
2. I criteri e le modalità di cui al presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone il relativo Statuto e sui quali esercita il controllo economico e finanziario.
3. Le sovvenzioni in favore di particolari iniziative non ricorrenti ed eccezionali, dovranno essere disciplinate contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento.
4. Non si applicano alle grandi manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che si svolgono anche nel territorio comunale. Per dette manifestazioni gli interventi finanziari del Comune saranno disposti, nel rispetto del limite di spesa annualmente previsto in bilancio, previa presentazione del programma della manifestazione corredato dal preventivo delle relative spese.

ART. 8
DEFINIZIONE DI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, contestualmente all'approvazione del bilancio, quali siano nell'ambito di ciascuna sezione dell'Albo, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

ART. 9
DESTINATARI DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni sono destinate alle associazioni presenti nell'Albo, di cui all'art. 2. Ad altri soggetti si concedono solo eccezionalmente, con provvedimento motivato, qualora sussistano le disponibilità nel bilancio di previsione e comunque in base ad un programma/progetto/iniziativa da valutarsi.

ART. 10
DEFINIZIONE DEI CRITERI

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività /iniziativa proposta;
 - b) gradi in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - e) considerando particolarmente nell'ambito delle attività il carattere di originalità ed innovatività del progetto;
2. L'ammontare le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
 - a) al concorso di altri enti pubblici o privati;
 - b) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
 - c) alla capacità economica del richiedente.
3. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una iniziativa determinata non può superare il 90% dei relativi costi complessivi.

ART. 11
AVVISI

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione, i responsabili dei centri di spesa, ai quali sono assegnati i fondi destinati alle finalità del presente regolamento, approvano e pubblicano un avviso, indicante i criteri di distribuzione dei fondi e gli obiettivi da perseguire.
2. All'avviso è data adeguata pubblicità, attraverso il sito internet e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed attraverso eventuali altri mezzi disponibili del Comune.

ART. 12
RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art. 9, che intendono realizzare nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli

indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati ad ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 7, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale in carta libera, entro i termini stabiliti dall'avviso.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione;
 - b) bilancio preventivo del programma o progetto o intervento (entrate e spese);
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore, attestante che l'Associazione non ha tutti i mezzi per far fronte alle spese previste dal programma/progetto.

ART. 13 CONCESSIONE

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, ciascun responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici di cui all'art. 8 e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il Peg.
2. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.
3. L'ufficio competente darà comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo assegnato e delle modalità di rendicontazione.

ART. 14 RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione per il pagamento apposita relazione sulle attività svolte corredata dal bilancio consuntivo (entrate e spese) e da regolare documentazione contabile attestante le spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc....). Dovranno essere elencate nel bilancio consuntivo e documentate tutte le entrate e tutte le spese relative all'iniziativa/progetto ammessa a contributo dall'Amministrazione. La somma da liquidare e da pagare non potrà superare il 90% delle spese effettivamente elencate e documentate. Qualora dal rendiconto emergessero maggiori entrate o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo verrà proporzionalmente ridotta.

ART. 15 INTERVENTI DIRETTI DEL COMUNE

Per le finalità di cui alle sezioni a) e b) dell'art. 2 il Comune può intervenire direttamente nelle iniziative delle Associazioni con la fornitura di libri, targhe, medaglie e coppe, pubblicità, volantini, ecc... acquistate mediante il servizio economato, su disposizioni del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, e formalizzazione del Responsabile del Servizio competente.

ART. 16 PATROCINIO

Per le attività di cui alle sezioni indicate all'art. 2 l'Amministrazione può concedere il suo patrocinio mediante lettera scritta del Sindaco.

Ciò comporta l'obbligo da parte delle Associazioni di esporre nella pubblicità la dicitura "Manifestazione/evento organizzato con il patrocinio del Comune di Bovolone" e lo stemma comunale.

La concessione del patrocinio può comportare, là ove espressamente previsto da apposite deliberazioni, l'utilizzo gratuito di immobili o di strutture ed attrezzature comunali.

ART. 17 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. E' istituito l' "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. L'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, di regola entro il 30 di marzo.

ART. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di ripubblicazione come previsto dall'art. 48 del vigente Statuto Comunale.